



Promemoria relativo al «Riscatto per il pensionamento anticipato»

(art. 1b cpv. 2 OPP 2)

In generale

Chi va in pensione anticipatamente versa contributi alla previdenza professionale per un periodo più corto rispetto a chi va in pensione all'età di riferimento regolamentare. Ciò comporta fondamentalmente una riduzione delle prestazioni di vecchiaia. Questa riduzione può tuttavia essere evitata o limitata. Una volta deciso che vogliono andare in pensione anticipatamente, le persone assicurate possono versare contributi supplementari nella loro previdenza. In questo caso si parla di «riscatto per il pensionamento anticipato».

Se una persona assicurata effettua questo riscatto, ma contrariamente ai progetti iniziali non percepisce le prestazioni di vecchiaia anticipatamente, ha eventualmente risparmiato nella previdenza professionale un avere di vecchiaia più elevato rispetto a quello consentito dalla legge. Infatti **la prestazione regolamentare dell'istituto di previdenza può essere superata al massimo del 5%**. Al momento del definitivo pensionamento, l'aver di vecchiaia eccedente questo limite viene accreditato alla Fondazione. Questo non può essere evitato nemmeno per mezzo del percepimento delle prestazioni di vecchiaia prima del raggiungimento dell'età di riferimento e successivamente facendosi riassumere dal medesimo datore di lavoro. Le relative basi giuridiche sono riportate sul retro del presente promemoria.

Imposte

Ai sensi dell'art. 79b cpv. 3 LPP, se sono state riscattate delle prestazioni, nel corso dei 3 anni successivi queste non potranno essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza.

In una sentenza del 12 marzo 2010, il Tribunale federale ha stabilito che, **per motivi di natura fiscale**, la riscossione sotto forma di capitale è bloccata per 3 anni non solo per le prestazioni riscattate, bensì per l'intero avere di vecchiaia.

Procedura

Se effettuate un «riscatto per il pensionamento anticipato», nella primavera che precede il vostro pensionamento anticipato vi rammentiamo la prevista data del pensionamento. **A questa data potete prelevare il vostro avere di vecchiaia senza perdite come prestazione di vecchiaia.** Se rinunciate al percepimento anticipato delle prestazioni di vecchiaia, si applica il limite del 105% ai sensi dell'art. 1b cpv. 2 OPP 2. Questo limite viene determinato come segue:

1. calcoliamo l'aver di vecchiaia massimo possibile che, secondo il regolamento di previdenza, raggiungereste fino all'età di riferimento regolamentare (età di pensionamento), compresi gli interessi e il riscatto di anni di contribuzione, ma senza il «riscatto per il pensionamento anticipato». Sulla base di questo avere di vecchiaia e dell'aliquota di conversione possiamo poi calcolare la rendita al 100% all'età di riferimento regolamentare (età di pensionamento);
2. il tetto massimo consentito è pari al 105% di questa rendita ordinaria. La rendita al 105% viene capitalizzata con l'aliquota di conversione alla data del previsto pensionamento anticipato e ne risulta l'aver di vecchiaia massimo di cui potete disporre secondo la legge;
3. la differenza tra questo avere di vecchiaia massimo consentito e l'aver di vecchiaia ordinario alla data del pensionamento corrisponde al «riscatto per il pensionamento anticipato» consentito;
4. se il vostro «riscatto per il pensionamento anticipato» era superiore all'importo consentito, la differenza viene accreditata alla Fondazione.

Sono determinanti i valori in vigore alla data del pensionamento selezionata. La base di calcolo si applica anche nel caso in cui i valori (salario, grado di occupazione ecc.) dovessero

cambiare in seguito.

Esempio di calcolo esclusivamente con l'avere di vecchiaia sovraobbligatorio

La persona assicurata – un uomo – voleva andare in pensione a 62 anni.

Avere di vecchiaia massimo regolamentare compresi gli interessi all'età di riferimento regolamentare (età di pensionamento) 65	CHF 500 000
Rendita al 100%: CHF 500 000 × 5,0% (aliquota di conversione a 65 anni)	CHF 25 000
105% di questa rendita	CHF 26 250
Capitale stimato per la rendita al 105%; 4,647% (aliquota di conv. a 62 anni)	CHF 564 880

L'assicurato può quindi disporre di un avere di vecchiaia massimo di CHF 564 880.

Ma l'avere di vecchiaia effettivamente disponibile è:

Avere di vecchiaia ordinario risparmiato a 62 anni d'età	CHF 400 000
«Riscatto per il pensionamento anticipato» a 62 anni d'età	CHF 200 000
Totale	CHF 600 000

L'avere di vecchiaia effettivamente disponibile dell'assicurato eccede di CHF 35 120 il limite massimo consentito. Questa differenza viene accreditata ai fondi liberi della Fondazione.

Base legale

Art. 1b OPP 2 «Pensionamento anticipato»

- ¹ Al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla riscossione anticipata, il regolamento dell'istituto di previdenza può consentire agli assicurati acquisti supplementari oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 1993³ sul libero passaggio (LFLP).
- ² Gli istituti di previdenza che consentono acquisti per il pensionamento anticipato conformemente al capoverso 1 devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l'assicurato rinunciasse al pensionamento anticipato, l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5%.

Base regolamentare

Regolamento per la previdenza di base LPP «Contributi/Acquisto di anni di contribuzione»

- ² L'assicurato può, oltre al riscatto di tutte le prestazioni regolamentari, effettuare ulteriori acquisti per compensare in parte o del tutto le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia dovute al prelievo anticipato. In caso di rinuncia al pensionamento anticipato la prestazione regolamentare non può essere aumentata di oltre il 5%. L'avere di vecchiaia eccedente questo limite è devoluto alla sua scadenza alla Fondazione.